**MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

DECRETO 28 dicembre 2020

Modalita' di attuazione degli incentivi fiscali in regime de minimis

all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative.

(21A00897)

(GU n.38 del 15-2-2021)

 IL MINISTRO

 DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 di concerto con

 IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

 E DELLE FINANZE

 Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori

misure urgenti per la crescita del Paese», pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2020, n. 194,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18

dicembre 2012, n. 294 e, in particolare, la sezione IX, recante

«Misure per la nascita e lo sviluppo di imprese start-up innovative»,

che, agli articoli da 25 a 32, disciplina le misure per la nascita e

lo sviluppo di imprese start-up innovative e all'art. 29 disciplina

la misura di incentivazione fiscale all'investimento in start-up

innovative;

 Visto l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio

2015, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo

2015, n. 33, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana del 25 marzo 2015, n. 70, recante la disciplina delle

piccole e medie imprese innovative;

 Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019

di attuazione dell'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179

e dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,

relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali

all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative;

 Visto il titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, recante «Testo unico delle imposte sui

redditi» che disciplina l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

 Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del

trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis»;

 Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle

politiche agricole, alimentari e forestali del 31 maggio 2017, n.

115, rubricato «Regolamento recante la disciplina per il

funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi

dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e

successive modifiche e integrazioni»;

 Visto l'art. 38, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19

maggio 2020, n. 128, convertito con modificazioni dalla legge 17

luglio 2020, n. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana del 18 luglio 2020, n. 180, che prevede una

detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, in

alternativa a quanto previsto dall'art. 29 del citato decreto-legge

18 ottobre 2012, n. 179, per i soggetti che investono nel capitale

sociale di una o piu' start-up innovative nei limiti del regolamento

(UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013;

 Visto l'art. 38, comma 8, del citato decreto-legge n. 34/2020 che

prevede una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone

fisiche, spettante prioritariamente rispetto alla detrazione di cui

all'art. 29 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, per i soggetti

che investono nel capitale sociale di una o piu' PMI innovative, nei

limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013;

 Visto l'art. 38, comma 9, del decreto-legge n. 34/2020, con il

quale e' disposto che con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono individuate le modalita' di attuazione delle agevolazioni

previste dai commi 7 e 8;

 Decreta:

 Art. 1

 Ambito di applicazione e definizioni

 1. Il presente decreto reca le disposizioni di attuazione delle

agevolazioni fiscali previste dall'art. 38, commi 7 e 8, del

decreto-legge19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in

materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di

politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 19 maggio 2020,

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020.

 2. Il comma 7 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra il

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 con l'art. 29-bis, prevedendo

una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche

per i soggetti di cui al presente art. 1 comma 7, lettera a), che

investono direttamente o indirettamente nel capitale sociale di una o

piu' start-up innovative, secondo le modalita' previste dall'art. 4

del presente decreto.

 3. Il comma 8 dell'art. 38 del decreto-legge n. 34/2020 integra

l'art. 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 con il comma 9-ter,

prevedendo una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle

persone fisiche per i soggetti di cui al presente art. 1, comma 7,

lettera a), che investono direttamente o indirettamente nel capitale

sociale di una o piu' PMI innovative, secondo le modalita' previste

dall'art. 4 del presente decreto.

 4. Le agevolazioni fiscali di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono

concesse ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione

del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e

108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de

minimis».

 5. La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone

fisiche di cui al citato comma 7, dell'art. 38, del decreto-legge n.

34 del 2020, e' alternativa a quella prevista dal decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro

dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019 relativo alle modalita'

di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up

innovative e in PMI innovative e non e' cumulabile con detto

incentivo per la medesima operazione finanziaria.

 6. La detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone

fisiche prevista di cui al citato comma 8, dell'art. 38, del

decreto-legge n. 34 del 2020, spetta prioritariamente a quella

prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 maggio 2019

relativo alle modalita' di attuazione degli incentivi fiscali

all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative. Sulla

parte di investimento che eccede il limite ivi previsto, e' fruibile

esclusivamente la detrazione di cui all'art. 29 del decreto-legge 18

ottobre 2012, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 17

dicembre 2012, n. 221, nei limiti del regolamento «de minimis».

 7. Ai fini del presente decreto:

 a) per «soggetto investitore» si intende il soggetto passivo

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del

Tuir che effettua un investimento agevolato in una o piu' start-up

innovative o PMI innovative;

 b) per «Tuir» si intende il Testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917;

 c) per «start-up innovativa» si intende la societa' indicata

all'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,

anche non residente in Italia purche' in possesso dei medesimi

requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia residente

in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente

all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede

produttiva o una filiale in Italia;

 d) per «PMI innovativa» si intende la societa' che rientra nella

definizione di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio

2015, n. 3, anche non residente in Italia purche' in possesso dei

medesimi requisiti, ove compatibili, a condizione che la stessa sia

residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato

aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede

produttiva o una filiale in Italia;

 e) per «organismo di investimento collettivo del risparmio che

investe prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative» si

intende quell'organismo di investimento collettivo del risparmio

istituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea o

in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo,

che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e'

effettuato l'investimento agevolato, detiene azioni o quote di

start-up innovative o PMI innovative di valore almeno pari al 70 per

cento del valore complessivo delle attivita' risultanti dal

rendiconto di gestione o dal bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto

periodo di imposta;

 f) per «impresa unica» si intende quanto previsto dall'art. 2,

comma 2, del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

 Art. 2

 Impresa beneficiaria

 1. Il soggetto investitore, per poter usufruire delle agevolazioni

fiscali di cui all'art. 4, effettua l'investimento agevolato, come

definito all'art. 3 del presente decreto, in una o piu' imprese

beneficiarie.

 2. Per impresa beneficiaria dell'investimento agevolato si intende

la start-up innovativa o la PMI innovativa regolarmente iscritta

nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese al momento

dell'investimento.

 3. L'investimento agevolato puo' essere effettuato dall'investitore

anche indirettamente per il tramite di organismi di investimento

collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up

innovative o PMI innovative.

 Art. 3

 Investimento agevolato

 1. L'investimento massimo in una o piu' start-up innovative,

rispetto al quale il soggetto investitore puo' accedere

all'agevolazione fiscale di cui all'art. 4, comma 2, non puo'

eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000.

 2. L'investimento massimo in una o piu' PMI innovative, rispetto al

quale il soggetto investitore puo' accedere all'agevolazione fiscale

di cui all'art. 4, comma 3, primo periodo, non puo' eccedere, in

ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 300.000. In caso di

investimento superiore a tale importo, sulla parte di investimento

che eccede tale limite, il soggetto investitore puo' accedere

all'incentivo fiscale di cui all'art. 4, comma 3, secondo periodo.

 3. L'investimento agevolato di cui ai commi 1 e 2 del presente

articolo deve essere mantenuto per almeno tre anni, pena la decadenza

dal beneficio ai sensi dell'art. 7.

 4. L'agevolazione fiscale si applica ai conferimenti in denaro

iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da

sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative e delle

PMI innovative, nonche' agli investimenti in quote degli organismi di

investimento collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7,

lettera e).

 5. Ai fini dei commi 1 e 2 si considera conferimento in denaro

anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di

aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni

di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall'art.

27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

 6. I conferimenti rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data

del deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese da parte

della start-up innovativa o della PMI innovativa dell'atto

costitutivo o della deliberazione di aumento del capitale sociale

ovvero, se successiva, alla data del deposito dell'attestazione che

l'aumento del capitale e' stato eseguito ai sensi degli articoli 2444

e 2481-bis del codice civile.

 7. Gli investimenti in quote degli organismi di investimento

collettivo del risparmio di cui all'art. 1, comma 7, lettera e)

rilevano alla data di sottoscrizione delle quote.

 8. I conferimenti derivanti dalla conversione di obbligazioni

convertibili rilevano nel periodo d'imposta in corso alla data in cui

ha effetto la conversione.

 9. Con riguardo alle start-up innovative o PMI innovative non

residenti che esercitano nel territorio dello Stato un'attivita' di

impresa mediante una stabile organizzazione, le agevolazioni spettano

in relazione alla parte corrispondente agli incrementi del fondo di

dotazione di dette stabili organizzazioni.

 Art. 4

 Agevolazione fiscale

 1. L'agevolazione fiscale di cui al presente decreto e' concessa

per investimenti agevolati ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

della Commissione del 18 dicembre 2013 sugli aiuti «de minimis». Essa

spetta fino ad un ammontare massimo di aiuti concessi a titolo «de

minimis» ad una medesima start-up innovativa o PMI innovativa non

superiore a 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari secondo

quanto stabilito dall'art. 3, comma 2 del regolamento citato.

 2. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo'

detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento

dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del

presente decreto fino ad un massimo di euro 100.000, per un ammontare

di detrazione non superiore a euro 50.000.

 3. Il soggetto investitore in ciascun periodo d'imposta puo'

detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 50 per cento

dell'investimento effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del

presente decreto fino ad un massimo di euro 300.000, per un ammontare

di detrazione non superiore a euro 150.000. In caso di investimento

di ammontare superiore a euro 300.000, sulla parte eccedente tale

limite il soggetto investitore, in ciascun periodo d'imposta, puo'

detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 30 per cento di detta

eccedenzanei limiti fissati dal comma 1 del presente articolo.

 4. Per i soci di societa' in nome collettivo e in accomandita

semplice l'importo per il quale spetta la detrazione di cui ai

precedenti commi 2 e 3, e' determinato in proporzione alle rispettive

quote di partecipazione agli utili.

 5. Qualora la detrazione di cui ai commi 2 e 3 sia di ammontare

superiore all'imposta lorda, l'eccedenza puo' essere portata in

detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche

dovuta nei periodi di imposta successivi, non oltre il terzo periodo,

fino a concorrenza del suo ammontare.

 6. Ai fini della verifica del rispetto dei massimali di cui al

comma 1, si applica la definizione di «impresa unica» prevista

dall'art. 2, comma 2 del regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre

2013.

 7. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano:

 a) nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di

investimento collettivo del risparmio e societa', direttamente o

indirettamente, a partecipazione pubblica;

 b) nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI

innovative che operano nei settori esclusi ai sensi dell'art. 1,

comma 1 del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18

dicembre 2013.

 Art. 5

Procedura di presentazione dell'istanza, registrazione e verifica

 dell'aiuto «de minimis»

 1. Prima della effettuazione dell'investimento da parte del

soggetto investitore, l'impresa beneficiaria presenta apposita

istanza tramite la piattaforma informatica di cui al successivo comma

2 secondo il facsimile di schema allegato al presente decreto

(allegato A).

 2. La realizzazione della piattaforma informatica «Incentivi

fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e PMI

innovative» e' a cura del Ministero dello sviluppo economico, su cui

ricade il relativo onere finanziario. L'istanza, completamente

dematerializzata, puo' essere presentata solo on line.

 3. L'istanza di cui al comma 1, resa nella forma didichiarazione

sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445, contiene:

 a) gli elementi identificativi dell'impresa beneficiaria, del

soggetto investitore e, in caso di investimento indiretto,

dell'organismo di investimento collettivo del risparmio;

 b) l'ammontare dell'investimento che il soggetto investitore

intende effettuare;

 c) l'ammontare della detrazione che il soggetto investitore

intende richiedere.

 4. La direzione generale per la politica industriale, l'innovazione

e le piccole e medie imprese del Ministero dello sviluppo economico

verifica tramite il registro nazionale degli aiuti il rispetto da

parte dell'impresa beneficiaria del massimale «de minimis» di cui al

precedente art. 4, comma 1, notificando gli esiti dell'accertamento

sia all'impresa beneficiaria che al soggetto investitore.

 5. L'esito negativo di tale accertamento e' ostativo alla

finalizzazione della presentazione dell'istanza e alla conseguente

fruizione dell'incentivo.

 6. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale dei

200.000 euro per aiuti «de minimis» gia' ottenuti nel periodo

considerato dall'impresa interessata, la stessa e' tenuta a

presentare una nuova istanza, con le medesime modalita' indicate al

presente articolo, indicando gli importi rideterminati ai fini del

rispetto del predetto massimale.

 7. In deroga al comma 1, per gli investimenti effettuati nel corso

dell'anno 2020, ai fini del riconoscimento dell'incentivo in capo al

soggetto investitore, l'impresa beneficiaria puo' presentare

l'istanza successivamente all'investimento stesso, purche' nel

periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

 8. A cura del Ministero dello sviluppo economico e' inviato

periodicamente all'Agenzia delle entrate l'elenco delle imprese

beneficiarie che hanno presentato istanza e degli investitori che

intendono fruire della detrazione fiscale, con relativo importo.

 9. In caso di variazioni dell'investimento agevolato e della

detrazione fruibile, l'impresa beneficiaria e' tenuta a comunicare

tempestivamente ogni aggiornamento tramite la piattaforma di cui al

comma 2, ai fini della rideterminazione dell'ammontare degli aiuti

concessi a titolo di «de minimis», pena la non fruibilita'

dell'agevolazione di cui all'art. 4 per i soggetti investitori di cui

all'art. 1, comma 7, lettera a).

 Art. 6

 Condizioni per fruire dell'agevolazione fiscale

 1. L'agevolazione fiscale di cui all'art. 4 e' indicata dal

soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al

periodo d'imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato

l'investimento nella impresa beneficiaria.

 2. L'agevolazione di cui all'art. 4 spetta a condizione che gli

investitori di cui all'art. 1, comma 7, lettera a), o gli organismi

di cui all'art. 1, comma 7, lettera e) ricevano e conservino una

dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa beneficiaria,

resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della

Repubblica n. 445/2000, secondo il modello di cui all'allegato B, da

rilasciare entro trenta giorni dal conferimento, che attesti

l'importo dell'investimento, il codice COR rilasciato dal registro

nazionale degli aiuti e l'importo della detrazione fruibile.

 3. Il possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 7, lettera

e), e l'entita' dell'investimento agevolato ai sensi dell'art. 3 e'

certificato, previa richiesta del soggetto investitore, a cura degli

organismi di investimento collettivo del risparmio, entro il termine

per la presentazione della dichiarazione delle imposte sui redditi

relativa al periodo d'imposta in cui l'investimento si intende

effettuato ai sensi dell'art. 3.

 4. Qualora l'esercizio delle start-up innovative, PMI innovative o

degli organismi di investimento collettivo del risparmio non coincida

con il periodo di imposta dell'investitore e l'investitore riceva la

certificazione nel periodo di imposta successivo a quello in cui

l'investimento si intende effettuato, le agevolazioni di cui all'art.

4 spettano a partire da tale successivo periodo d'imposta.

 Art. 7

 Decadenza dalle agevolazioni fiscali

 1. Il diritto alle agevolazioni di cui all'art. 4 decade per il

soggetto investito rese, entro tre anni dalla data in cui rileva

l'investimento ai sensi dell'art. 3, si verifica:

 a) la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle

partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti

agevolati ai sensi dell'art. 3, inclusi gli atti a titolo oneroso che

importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento

e i conferimenti in societa', salvo quanto disposto al comma 2 del

presente articolo, nonche' la cessione di diritti o titoli attraverso

cui possono essere acquisite le predette partecipazioni o quote;

 b) la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o

altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o

quote delle start-up innovative o delle PMI innovative;

 c) il recesso o l'esclusione degli investitori di cui all'art. 1,

comma 7, lettera a) e lettera e);

 d) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma

2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up

innovativa, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della

sezione del registro delle imprese del comma 8 dello stesso art. 25;

 e) la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1,

del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, da parte della PMI innovativa

ammissibile, secondo quanto risulta dal periodico aggiornamento della

sezione del registro delle imprese del comma 2 dello stesso art. 4.

 2. Non si considerano cause di decadenza dall'agevolazione:

 a) i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del

contribuente, nonche' i trasferimenti conseguenti alle operazioni

straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir; in

tali casi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, le

condizioni previste dal presente decreto devono essere verificate a

decorrere dalla data in cui e' stato effettuato l'investimento

agevolato da parte del dante causa;

 b) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up

innovativa dovuta (i) alla scadenza del termine previsto dalla

normativa per la permanenza nella sezione speciale del registro

imprese, (ii) o al superamento della soglia di valore della

produzione annua pari a euro 5.000.000, (iii) alla quotazione su un

sistema multilaterale di negoziazione, (iv) o all'acquisizione dei

requisiti di PMI innovativa, di cui all'art. 4, comma 1, del

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3;

 c) la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del

decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa

ammissibile dovuta alla quotazione su un mercato regolamentato.

 3. Qualora l'Agenzia delle entrate accerti, nell'ambito

dell'ordinaria attivita' di controllo, anche a campione, l'eventuale

indebita fruizione, totale o parziale, dell'agevolazione di cui al

presente decreto, la stessa provvede al recupero del relativo

importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge salvo

quanto indicato al successivo comma, dandone comunicazione in via

telematica alla Direzione generale per la politica industriale,

l'innovazione e le piccole e medie imprese del Ministero dello

sviluppo economico.

 4. Nel periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza

dall'agevolazione, il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche che ha beneficiato dell'incentivo, deve incrementare

l'imposta lorda di tale periodo d'imposta di un ammontare

corrispondente alla detrazione effettivamente fruita nei periodi di

imposta precedenti, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, aumentata

degli interessi legali. Il relativo versamento e' effettuato entro il

termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle

persone fisiche.

 5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto

si applicano le disposizioni in materia di liquidazione,

accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui

redditi.

 Art. 8

 Oneri informativi

 1. In ottemperanza all'art. 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180,

nell'allegato C e' riportato l'elenco degli oneri informativi delle

imprese e dei cittadini derivanti dal presente decreto.

 Art. 9

 Efficacia

 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano in relazione

agli investimenti effettuati successivamente al 1° gennaio 2020 e a

partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2019.

 2. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di

controllo e verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

 Roma, 28 dicembre 2020

 Il Ministro dello sviluppo economico

 Patuanelli

 Il Ministro dell'economia e delle finanze

 Gualtieri

Registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo

economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 65

 Allegato A

 MODULO DI ISTANZA

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Allegato B

 DICHIARAZIONE SUGLI INVESTIMENTI EFFETTUATI A TITOLO «DE MINIMIS»

 Parte di provvedimento in formato grafico

 Allegato C

Elenco degli oneri informativi previsti dal presente decreto del

Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro

 dell'economia e delle finanze

 Parte di provvedimento in formato grafico

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |